



COMUNE DI ASTI

D.U.V.R.I. (rev. 1)
EDIFICI COMUNALI

**CIG. 8914113EBE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI POSTALI E PER IL
TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ASTI**

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE
ai sensi dell'art. 26 – D.Lgs. n. 81/2008

PREMESSA

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/08, art. 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione; riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale dell’Impresa aggiudicataria e gli utenti presenti presso le strutture servite dagli impianti affidati in gestione. Le prescrizioni qui contenute non si estendono pertanto ai rischi specifici cui l’Impresa aggiudicataria, è soggetta; questi saranno individuati, valutati e descritti nel Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), che redigerà la stessa impresa aggiudicataria. Nella stesura del presente documento sono state prese in esame le attività, costituenti l’oggetto dell’appalto e sono stati individuati potenziali rischi derivanti da possibili interferenze tra il personale dell’Impresa, il personale della committente e l’utenza, Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal Committente.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA

Al fine di poter instaurare, tra la committente e l’appaltatore, rapporti di interscambio, di informazioni di interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, si riportano, i relativi componenti incaricati a vario titolo della organizzazione della sicurezza.

COMUNE DI ASTI	
CODICE FISCALE	00072360050
PARTITA IVA	00072360050
COMMITTENTE / Datore di Lavoro	
SEDE LEGALE	Piazza San Secondo 1 - ASTI
RESPONSABILE S.P. e P.	MEDICO ENZO
MEDICO COMPETENTE	Dott. Graziano Mario
Ditta aggiudicataria	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
DATORE DI LAVORO	
SEDE LEGALE	
RESPONSABILE S.P. e P.	
MEDICO COMPETENTE	

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Il Comune di Asti intende ricercare un operatore economico a cui affidare:

- **I servizi postali:**
 1. posta ordinaria
 2. posta raccomandata
 3. pacchi
 4. telegrammi
 5. atti giudiziari.
- **I servizi di trattamento della corrispondenza necessari per garantire l'efficacia ed efficienza dei servizi postali ed il controllo, la verifica puntuale del servizio da parte dell'Ente e l'interazione puntuale con i software in uso presso l'Ente, finalizzati alla raccolta delle informazioni a valle della postalizzazione vera e propria.**

Pertanto, l'affidatario individuato dovrà occuparsi:

- della presa in carico della posta ordinaria e raccomandata (in forma cartacea) e dei pacchi presso il Protocollo del Comune di Asti – Palazzo Mandela – Piazza Catena 3 e relativa postalizzazione;
- della presa in carico presso il Protocollo del Comune di Asti – Palazzo Mandela – Piazza Catena 3 e della notificazione di atti giudiziari e comunicazioni connesse ex Legge 890/1982, (in forma cartacea) autoprodotti da uffici del Comune di Asti

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE

In base a quanto citato dall'art. 26 comma 1 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., il Committente fornisce alla società appaltatrice informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si riportano di seguito le tipologie di rischio individuate in base alle attività svolte.

Caratteristiche dei luoghi di lavoro del Committente

UFFICI

Le strutture oggetto della presente valutazione di interferenze, sono sede di uffici di varie attività istituzionali del COMUNE DI ASTI. Gli edifici, nella maggioranza dei casi, risultano essere luoghi ordinari, tuttavia alcune zone di questi, a causa delle elevate quantità di materiale cartaceo (archivi) presente risultano essere a maggior rischio in caso di incendio. Secondo il D.M. 10/03/1998 e s.m.i., viste le caratteristiche dei luoghi di lavoro, la destinazione d'uso dei locali, la presenza di alcune zone con alti carichi di incendio, le caratteristiche strutturali, ed il numero di persone presenti, **rientrano tra le attività con rischio medio.**

Gli edifici si presentano nella generalità in discreto stato di manutenzione sia dal punto di vista strutturale, che da quello impiantistico.

Rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente

In riferimento alle strutture in oggetto, luoghi di lavoro del COMUNE DI ASTI o strutture di proprietà e/o competenza, si possono individuare le seguenti categorie di rischio generiche che interessano i dipendenti della ditta appaltatrice per gli ambienti frequentati dal loro personale.

UFFICI

- Rischio incendio: sempre presente in tutte le attività lavorative. In questo luogo di lavoro si evidenzia principalmente per la presenza di materiale combustibile, la presenza di pubblico che non ha familiarità dei luoghi e la mancanza, in alcuni casi, di impianti di segnalazione incendi.
- Rischio elettrocuzione: dovuto alla necessità di operare su componenti degli impianti elettrici anche all'interno di carpenterie dei quadri

AREE COMUNI E VIE DI FUGA

- Rischio incendio: si evidenzia principalmente per la lunghezza dei percorsi di esodo e, in alcune strutture, la presenza di pubblico che non ha familiarità dei luoghi e la mancanza di impianto segnalazione incendi.
- Rischio scivolamento: dovuto alla presenza in alcuni casi di rampe di scale
- Rischio ostacoli lungo le vie di esodo: potrebbero essere rese difficoltose da materiali vari o mobili posti provvisoriamente all'interno di queste

Misure generali di prevenzione e protezione

- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda
- Rispettare i divieti di fumare negli ambienti
- Rispettare la viabilità di stabilimento data dalla cartellonistica orizzontale e verticale; mantenere una velocità moderata nei piazzali e all'interno
- Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita
- In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti
- Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature
- Non occultare i presidi antincendio e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati

Procedure per la riduzione dei rischi

- Informazione sui rischi presenti in azienda ex art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008
- Pianificazione e programmazione dell'attività di appalto
- Informazione sulle altre attività in contemporanea
- Programmazione degli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea
- Assegnazione di zone di lavoro specifiche e limitate (con specifica delimitazione) e separazione delle attività
- Pianificazione e controllo degli interventi a rischio
- Assegnazione ad ogni ditta appaltatrice di un referente aziendale cui riportare e coordinarsi
- Comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi
- Obbligo di vietare ad altri lavoratori l'accesso all'area assegnata per l'intervento
- Definizione di meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario
- Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto
- Individuazione del referente della ditta appaltatrice con cui rapportarsi
- Assegnazione alla ditta appaltatrice di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di lavoro
- Identificazione, da parte di ogni appaltatore, delle attrezzature di sua proprietà e coordinamento dell'eventuale utilizzo comune di attrezzature, mezzi ecc.
- Eventuale modifica alle procedure di gestione dell'emergenza e loro comunicazione

Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano:

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a 0 (zero)



INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DELLE VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - 6 aprile 2021

si stabilisce che

le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi.

In particolare, le informazioni riguardano

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia

e l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
- **Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica**, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questa casistica si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:

- agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al

lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al D.P.C.M. vigente

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- ***E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.***
- ***L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.***
- ***E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS***
- ***E' raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.***
- ***I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.***

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. **Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.**

Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei

NOTA CONCLUSIVA

Firmando il presente documento, la ditta appaltatrice si impegna a rispettare quanto in esso contenuto.

Resta altresì a carico della ditta appaltatrice provvedere alla distribuzione delle copie al personale che dovrà accedere al nostro insediamento per i lavori assegnati, accertando la sottoscrizione di avvenuta presa visione e l'impegno al rispetto più completo delle disposizioni in essa contenute.

COMMITTENTE _____

APPALTATORE _____

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice: _____. ha ricevuto dal Committente: presso le strutture di proprietà del Comune di Asti i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:

- Datore di lavoro o suo delegato
- Datore di lavoro ditta appaltatrice o suo delegato.

DICHIARANO

1. di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi interessati all'appalto, allo scopo di valutare altri eventuali altri rischi non evidenziati nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" preventivamente redatto, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
2. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali (eventuali):

Area di lavoro Descrizione del Rischio Azione preventiva e/o di comportamento

1) che l'Appaltatrice è autorizzata all'utilizzo delle attrezzature di proprietà della Committente comprese nel Capitolato tecnico e negli altri elaborati di gara.

Resta inteso che il Datore di lavoro della ditta appaltatrice o il suo delegato dovrà rivolgersi al Dirigente delegato dal Datore di lavoro individuato dal Corpo ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività istituzionale della Guardia di Finanza o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici eventualmente individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuali (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Asti, lì _____

Firma del Datore di lavoro o suo delegato (Dirigente)

Firma del Datore di lavoro o suo delegato della ditta appaltatrice.